



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2601 di data 5 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;  
**Impianto funiviario M076g "Panciana – Doss dela Pesa", ubicato nell'area sciistica di Folgarida - Marilleva, in Comune di Commezzadura;**  
**- modifica tecnica non sostanziale relativa al posizionamento di una gru a bandiera alla stazione di valle.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA     | Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 12 luglio 2018, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, via Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M076g "Panciana – Doss dela Pesa", relativa all'allestimento di una gru a bandiera presso la stazione di valle, nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Renato Endrizzi datati giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il posizionamento di una gru a bandiera alla stazione di valle, per la movimentazione dei veicoli della linea funiviaria e delle zavorre necessarie per le prove di efficienza della medesima. Contestualmente a ridosso della gru sarà realizzata la fossa in c.a. (2,0 x 2,5 profondità 1,4 metri) per l'alloggiamento delle zavorre utilizzate annualmente durante le prove.

Visto l'esito positivo del procedimento di verifica preventiva dovuta per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi edilizi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), comunicato dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, direttamente al committente, con nota prot. n. 464770 di data 10 agosto 2018.

Considerata la peculiarità dei luoghi e l'impatto paesaggistico dell'opera prospettata, la Commissione ha rilevato la necessità che sia verificata, dal proponente, la possibilità di trovare una soluzione alternativa alla gru originariamente progettata. Ha ritenuto, infatti, che l'impatto paesaggistico ed ambientale dell'ausilio all'impianto funiviario, sebbene utile e funzionale sotto il profilo tecnico, risulti sproporzionato rispetto al periodo di utilizzo della struttura, limitato ad una o massimo due volte all'anno.

Preso atto della comunicazione del proponente circa le motivazioni di assoluta necessità di installare la gru in questione, che non sono comunque state ritenute giustificative di tale esigenza, la Commissione nella seduta di data 2 ottobre 2018, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto per il suo forte impatto paesaggistico.

La Commissione di coordinamento, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota di data 9 ottobre 2018, ha comunicato al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni o soluzioni alternative.

La Commissione di coordinamento, valutate le osservazioni avanzate dal proponente ritiene di poter accogliere le controdeduzioni e di rilasciare l'autorizzazione.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

## **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, via Folgarida, 30, alla modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M076g "Panciana – Doss dela Pesa", relativa all'allestimento di una gru permanente presso la stazione di valle, nell'area sciistica di Folgarida Marilleva, in Comune di Commezzadura, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di rinviare a successivo atto il rilascio dell'approvazione prevista all'art. 25, comma 5 della l.p. 7/87, previa eventuale richiesta di documentazione integrativa, da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza; mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette viene inviata copia del provvedimento;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

SG/GM/SD/fr